

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 85

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

**L I M A**

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 56, 61, N. 7, E 314 DEL CODICE PENALE (TENTATO PECULATO AGGRAVATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

il 31 ottobre 1972

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei deputati*

*Roma*

Roma, 27 ottobre 1972.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Lima Salvatore per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Palermo con gli atti del procedimento (fascicolo n. 966/71-A della Procura di Palermo).

*Il Ministro*  
GONELLA

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Palermo, 3 luglio 1972.

Facendo seguito alla nota n. 7578/70, trasmessa a codesta onorevole Presidenza il 15 giugno 1970, e diretta a provocare la conces-

sione dell'autorizzazione a procedere contro il dottor Lima Salvatore, deputato al Parlamento nazionale, per i reati di interesse privato in atti di ufficio e peculato, commessi in concorso con i membri della Giunta municipale di Palermo, e per i quali questa Procura ha iniziato procedimento penale n. 7577/70 P.M. a carico di vari amministratori comunali e provinciali di Palermo, rendo noto alla Signoria vostra illustrissima che nel corso della formale istruzione di detto procedimento sono emerse ulteriori circostanze costitutive di illecito penale.

Si è accertato che la Giunta municipale di Palermo adottava il 24 novembre 1961 la delibera n. 3283 con cui si conferiva all'ingegner Giuseppe Drago, capo-sezione dell'Ufficio tecnico municipale di Palermo, l'incarico di redigere un progetto per la costruzione della strada litoranea Mondello-Sferracavallo, attribuendogli un compenso, calcolato con i criteri applicabili al conferimento degli incarichi ai liberi professionisti, ed ammontante alla somma presumibile di sei milioni, stanziata con la medesima delibera.

Detto atto era stato annullato per illegittimità dalla Commissione provinciale di controllo di Palermo in data 9 dicembre 1961, rilevando l'organo controllante che... « trattandosi di un lavoro che deve essere assolto dal-

l'Ufficio tecnico comunale, all'ingegner Drago, appartenente a tale ufficio non può essere dato alcun incarico retribuito, come se si trattasse di libero professionista ».

Nonostante tale pronuncia di annullamento, la Giunta municipale di Palermo, il 12 maggio 1962, adottava la delibera n. 3283, e ciò in contrasto con la deliberazione adottata dalla Commissione provinciale di controllo, atto definitivo contro il quale è ammesso il solo rimedio del ricorso giurisdizionale, ed inoltre senza essere titolare del relativo potere, per averlo già esercitato adottando la delibera n. 3283.

A sua volta la Commissione provinciale di controllo approvava la detta delibera n. 1567 nella seduta del 5 giugno 1962, con decisione n. 9356/1169, nulla rilevando sotto il profilo della legittimità.

In base però ad una relazione, datata 21 dicembre 1962, dell'ex presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo, il dottor F. U. Di Blasi, inserita in un rapporto del 23 maggio 1962 sul conto del dottor Giorgio Bisagna, diretto al Presidente della Regione siciliana ed all'Assessorato regionale per gli Enti locali (rapp. allegato agli atti del già indicato procedimento penale n. 7577/70 P.M., a carico di componenti la Giunta municipale ed altri) si è potuto accertare che all'approvazione della delibera n. 9356/1169, del 5 giugno 1962, la Commissione provinciale di controllo si determinò per effetto della congiunta attività di due suoi componenti, i dottori Ferrara Enrico e Bisagna Giorgio. Costoro, infatti, in veste l'uno di relatore e l'altro di direttore della seconda divisione, avevano esaminato, per incarico del presidente Di Blasi, la delibera n. 1567 della Giunta municipale e vi avevano apposto l'attestazione « nulla da rilevare », omettendo di informare

gli altri membri della Commissione provinciale di controllo che il contenuto del provvedimento era in concreto l'illegittimo conferimento al dipendente comunale, ingegner Drago, di un incarico retributivo.

Alla corresponsione del compenso attribuito all'ingegner Drago non si era successivamente proceduto, ma ciò solo per sopravvenute difficoltà contabili derivanti dalla imputazione ad un diverso capitolo del bilancio.

Ravvisando in tali fatti il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a distrarre la somma corrispondente al compenso assegnato all'ingegner Drago, attribuendola illegittimamente a detto dipendente comunale, quest'ufficio ha richiesto il G. I., che istruisce il già indicato procedimento penale numero 7577/70 P.M., di dare carico a tutti i componenti la Giunta municipale, ai quali è da ascrivere alla approvazione della citata delibera n. 1567 del 12 maggio 1962, del delitto di tentato peculato, aggravato per il danno patrimoniale di rilevante entità, ai sensi degli articoli 56, 61, n. 7 e 314 del codice penale, nonché all'ingegner Giuseppe Drago e ai due già citati componenti la Commissione provinciale di controllo, di concorso in detto reato.

Si è accertato che tra i membri della Giunta municipale che contribuirono con il loro voto all'approvazione della delibera n. 1567 del 12 maggio 1962, è anche il dottor Salvatore Lima, deputato al Parlamento Nazionale.

Ciò posto, poiché a norma dell'articolo 68 della Costituzione non può procedersi a carico del parlamentare in oggetto senza la prescritta autorizzazione della Camera dei deputati, faccio istanza alla Signoria vostra onorevole affinché voglia provocare la concessione di detta autorizzazione.

*Il Procuratore della Repubblica*